

Helsinki, 23 aprile 2008
Doc: MB/17/2008 definitivo¹

**DECISIONE CHE STABILISCE I MEZZI DI IMPUGNAZIONE
ESPERIBILI IN SEGUITO AL RIGETTO PARZIALE O TOTALE DI
UNA RICHIESTA DI RISERVATEZZA AI SENSI DELL'ARTICOLO
118, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006**

(Documento adottato dal consiglio di amministrazione)

¹ Modificato da ultimo il 1° aprile 2012 (aggiornamento dell'allegato con il documento: ED/25/2012)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AGENZIA EUROPEA PER LE SOSTANZE CHIMICHE

Visto l'articolo 118, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (in appresso "regolamento REACH"),

considerando quanto segue:

- (1) l'articolo 118, paragrafo 2, e l'articolo 119, paragrafo 2, del regolamento REACH prevedono la tutela degli interessi commerciali delle persone che trasmettono informazioni all'Agenzia;
- (2) l'articolo 118, paragrafo 3, del regolamento REACH prevede l'adozione di mezzi di impugnazione esperibili in seguito al rigetto parziale o totale di una richiesta di riservatezza;
- (3) occorre stabilire delle norme per l'attuazione dell'articolo 118, paragrafo 3, del regolamento REACH che dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1 Ambito di applicazione

La presente decisione stabilisce le modalità in base alle quali i dichiaranti ai sensi del regolamento REACH possono chiedere un riesame nel caso in cui l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (in appresso "l'Agenzia") abbia respinto in tutto o in parte una richiesta di riservatezza presentata nel fascicolo di registrazione.

Articolo 2 Rigetto di una richiesta di riservatezza

La decisione dell'Agenzia di respingere una richiesta di riservatezza dev'essere notificata al dichiarante per iscritto, se del caso con mezzi elettronici; il dichiarante sarà informato del suo diritto di chiedere che l'Agenzia effettui un riesame entro due mesi dal ricevimento della decisione.

Le relative informazioni non verranno pubblicate prima che siano trascorsi i termini per la richiesta di un riesame o prima che l’Agenzia abbia preso una decisione in merito alla richiesta di riesame.

Articolo 3
Richiesta di riesame

Qualsiasi decisione di rigetto parziale o totale di una richiesta di riservatezza può essere contestata entro due mesi dal ricevimento della stessa, presentando all’Agenzia una richiesta di riesame.

Le richieste di riesame di una decisione di rigetto di una richiesta di riservatezza devono essere inviate per iscritto, precisando i motivi per cui si richiede il riesame della decisione e includendo tutte le informazioni a sostegno di tali motivi. Gli indirizzi cui inviare le richieste di riesame sono elencati nell’allegato alla presente decisione. Il direttore esecutivo può decidere di aggiornare l’allegato, ove necessario.

All’atto della registrazione della richiesta di riesame, il dichiarante riceve un avviso di ricevimento per iscritto, se del caso con mezzi elettronici.

Articolo 4
Trattamento delle richieste di riesame

L’Agenzia è tenuta a prendere una decisione sulla richiesta di riesame entro due mesi dalla data di registrazione della richiesta.

La decisione dev’essere comunicata al richiedente per iscritto, se del caso con mezzi elettronici; il richiedente deve essere informato del suo diritto di adire il Tribunale di primo grado o, se del caso, di presentare una denuncia al Mediatore europeo.

Articolo 5
Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 1° giugno 2008.

Articolo 6
Pubblicazione

La presente decisione sarà pubblicata sul sito Internet dell’Agenzia.

ALLEGATO

INDIRIZZI PER LA PRESENTAZIONE DI RICHIESTE DI RIESAME DELLE DECISIONI DI RIGETTO DI UNA RICHIESTA DI RISERVATEZZA

Se la richiesta di riesame riguarda decisioni di rigetto totale o parziale di una richiesta di riservatezza ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006

Modulo online disponibile al seguente indirizzo:

https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/RequestForReview.aspx

Fax: + 358 9 6861 8933

Se la richiesta di riesame riguarda una decisione di rigetto dell'uso di una denominazione chimica alternativa ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1272/2008 o una decisione dell'Agenzia di revocare o modificare la propria decisione sull'uso di una denominazione chimica alternativa sulla base di nuove informazioni, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1272/2008

Modulo online disponibile al seguente indirizzo:

https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/RequestForReviewACN.aspx

Fax: + 358 9 6861 8934

In entrambi i casi:

Posta ordinaria: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)
Direttore esecutivo
P.O Box 400
FI-00121 Helsinki